



---

# REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Solbiate Olona 16 Febbraio 2011

---



## **1 Obiettivi del documento**

Il presente Regolamento (“Regolamento”) viene adottato dal Collegio Sindacale (il “Collegio”) della Polisportiva Virtus Solbiate A.S.D. (la “Società” ovvero la “Polisportiva”) allo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento e le competenze afferenti al predetto Organo relativamente al governo societario.

## **2 Composizione del Collegio Sindacale**

Il Collegio è composto, ai sensi dello statuto, da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e comunque fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono necessariamente non ricoprire ruoli amministrativi o di rappresentanza nella società.

Per queste ragioni non possono essere eletti i membri dei probiviri, i membri del consiglio direttivo e tutti i parenti e affini dei suddetti soggetti.

### **2.1 Accettazione nomina**

La nomina del Collegio è effettuata con delibera dell’Assemblea ordinaria e comunicata dalla Società al soggetto nominato.

### **2.2 Rinuncia all’incarico**

Ciascun Sindaco può rinunciare all’incarico in qualsiasi momento.

La rinuncia ha effetto immediato quando c’è un Sindaco supplente che subentra, diversamente gli effetti della rinuncia sono differiti sino al momento della nomina dei nuovi Sindaci da parte dell’Assemblea. In tal ultima ipotesi, il Sindaco dimissionario resta provvisoriamente in carica.

La rinuncia va inviata al Consiglio Direttivo ed agli altri Sindaci. E’ sufficiente una comunicazione scritta senza alcuna motivazione particolare, né occorre accettazione da parte della Società.

### **2.3 Decadenza dall’incarico**

I casi di incapacità e le altre condizioni di ineleggibilità verificatisi successivamente alla nomina fanno decadere il Sindaco dalla funzione.

L’assenza ingiustificata a due riunioni del Collegio Sindacale o del Consiglio Direttivo nello stesso esercizio può comportare la decadenza se la stessa viene fatta valere dal presidente della associazione.

E’ esclusa la decadenza dell’intero Collegio Sindacale per l’inattività dello stesso Collegio.

### **2.4 Revoca dell’incarico**

La revoca ha effetto immediato e fa subentrare i Sindaci supplenti.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa.

La delibera di revoca deve in ogni caso essere approvata dal presidente dei probiviri, sentito l’interessato.

Il conflitto tra la Società e i Sindaci e l'azione di responsabilità contro quest'ultimi non comporta la revoca automatica dell'organo di controllo, ma è necessaria una autonoma valutazione giudiziale da parte del collegio dei probiviri.

## **2.6 Sostituzione**

Nel caso in cui i Sindaci vengano ad essere in numero inferiore a quello previsto statutariamente, nel corso della prima Assemblea, dovranno essere nominati i nuovi Sindaci effettivi e supplenti per l'integrazione del Collegio.

## **2.7 Iniziative formative per i membri del Collegio**

Al fine di consentire un efficace svolgimento del loro ruolo, i sindaci sono coinvolti in iniziative aventi l'obiettivo di accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche societarie, anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo.

In particolare per i sindaci di prima nomina è prevista una introduzione alle materie di competenza del Collegio (attraverso la presa visione della normativa interna della Società, dei flussi informativi a supporto del processo decisionale degli organi deliberanti, degli schemi di bilancio, etc..).

## **3 Doveri del Collegio Sindacale**

### **3.1 Vigilanza sul Consiglio Direttivo**

Il Collegio ha obblighi di vigilanza sul rispetto della legge e dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione. Con riguardo a questi ultimi, i Sindaci devono accertare che gli Amministratori, in concreto, abbiano assunto ogni informazione ed adottato tutte le cautele idonee per il genere di operazione da attuare.

In particolare il Collegio Sindacale:

- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, cioè sulla concreta idoneità e rispondenza delle strutture aziendali rispetto all'attività esercitata;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile, cioè sulla concreta idoneità ad evitare ed individuare irregolarità ed errori.
- vigila e garantisce la legittimità e l'idoneità degli atti messi in atto dalla società e dai suoi organi competenti.

Il Collegio può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Al Collegio è inoltre demandato il compito di accertare che anche le singole operazioni deliberate dal Consiglio siano contemplate dall'oggetto sociale e che queste non vengano a ledere la capacità patrimoniale della Società.

Per adempiere agli obblighi di vigilanza sull'attività sociale, verificando l'effettiva applicazione della legge e dello statuto, i Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo.

### **3.2 Intervento alle Assemblee**

Per adempiere agli obblighi di vigilanza sull'attività sociale, verificando l'effettiva applicazione della legge e dello statuto, i Sindaci devono assistere alle Assemblee dei soci.

I Sindaci, nell'esercizio della loro funzione di controllo sulla legalità degli atti societari, possono intervenire per impugnare quelli ritenuti viziati solamente attraverso una denuncia scritta e documentata presso il consiglio dei probiviri.

Oltre a far valere il proprio motivato dissenso espresso in Assemblea, i Sindaci possono impugnare le decisioni dell'Assemblea, solamente presso il collegio dei probiviri, quando queste non sono prese in conformità della legge o dello Statuto.

## **4 Poteri del Collegio Sindacale**

### **4.1 Notizie ed informazioni**

#### **4.1.1 Poteri informativi**

Per adempiere alle proprie funzioni, sono attribuiti al Collegio Sindacale poteri informativi, cioè:

- richiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali;
- scambiare informazioni e dati rilevanti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Al potere di chiedere notizie corrisponde l'obbligo dei componenti del Consiglio Direttivo di informare (con la periodicità fissata dallo Statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi) i Sindaci:

- sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché;
- sulle operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

#### **4.1.2 Atti di controllo**

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di controllo sulla gestione della Società.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i Sindaci possono avvalersi di dipendenti e ausiliari. Al riguardo è stabilito che:

- i collaboratori agiscano sotto la responsabilità dei Sindaci ed a spese di questi;
- i collaboratori non possano trovarsi in una delle condizioni che sono causa di ineleggibilità e di decadenza per i Sindaci;
- gli Amministratori possano rifiutare il permesso ai collaboratori dei Sindaci per accedere ad informazioni riservate.

### **4.2 Potere / Doveri di indagine del Collegio Sindacale**

Se una maggioranza qualificata di soci denuncia al Collegio fatti censurabili relativi all'attività degli Amministratori, dirigenti e di chiunque operi per la Società, il Collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati.

Successivamente, il Collegio deve presentare le risultanze dell'indagine al consiglio dei probiviri che provvederà a prendere le relative decisioni.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione svolta all'Assemblea.

## **5 Riunioni del Collegio Sindacale**

### **5.1 Convocazione del Collegio**

La convocazione è diretta solo ai Sindaci effettivi e non ai supplenti.

Per la convocazione non sono richieste particolari formalità, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo.

L'iniziativa della convocazione è presa dal Presidente (o anche da ogni Sindaco) che avvisa (con qualunque mezzo, anche verbalmente) i membri del Collegio Sindacale in modo che possano intervenire indicando il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

### **5.2 Frequenza delle riunioni**

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta all'anno.

### **5.3 Quorum costitutivo del Collegio**

Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci.

I Sindaci devono intervenire di persona alle riunioni e non possono farsi rappresentare da altri.

### **5.4 Deliberazioni del Collegio**

Il Collegio, una volta riunito, può discutere ogni questione inerente alle proprie funzioni, e l'organizzazione dell'attività di controllo è programmata secondo le esigenze del caso.

### **5.5 Maggioranze deliberative richieste**

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno).

### **5.6 Verbale delle riunioni**

Le riunioni del Collegio Sindacale devono essere verbalizzate.

## **6 Remunerazione e rimborsi ai Sindaci**

Con riferimento alle previsioni previste nello Statuto i componenti del Collegio Sindacale hanno diritto ai soli rimborsi e unicamente quando adeguatamente giustificati se approvati dal presidente della associazione o dal consiglio esecutivo.

## **7 Disposizioni finali**

Le previsioni del presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione da parte del Collegio Sindacale (con presa visione da parte del Consiglio Direttivo) e relativa approvazione del collegio dei probiviri, del presidente (anche in modo tacito entro 60 gg).

Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire da parte del Collegio Sindacale ai sensi dello statuto, del collegio dei probiviri, del presidente (anche in modo tacito entro 60 gg) e dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE del collegio sindacale

---

IL PRESIDENTE del collegio dei probiviri

---

IL PRESIDENTE

---

IL VICEPRESIDENTE Vicario

---

IL SEGRETARIO

---